

SECONDO LA COMMISSIONE UE- 22 APRILE 2016 ORE 06:00

Nuovi obblighi di reporting per le grandi imprese

Antonella Della Rovere - Valente Associati GEB Partners

La comunicazione della Commissione europea COM(2016)198/2, che contiene la proposta di modifica della direttiva n. 2013/34/UE “as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches”, si inserisce nel quadro degli interventi dell’Unione Europea diretti a contrastare le pratiche elusive internazionali. In linea con i principi OCSE nel contesto del Progetto BEPS, la comunicazione impone alle imprese di grandi dimensioni un obbligo di reporting con riferimento a ciascun Paese nel quale operano (Country-by-Country Reporting). La proposta non concerne le imprese di piccole dimensioni, i cui obblighi di informativa sono previsti dalla direttiva n. 2013/34/UE.

La proposta di modifica della direttiva n. 2013/34/UE avanzata dalla Commissione UE - COM(2016)198/2 - concerne i **gruppi multinazionali** i quali presentano un reddito netto globale consolidato superiore a 750 milioni di euro.

Obiettivo degli **obblighi di reporting** proposti con riferimento a tali gruppi (Report on Income tax information) è quello di rilanciare la cd. **corporate responsibility**, promuovere la **concorrenza fiscale leale** nell’UE attraverso il “dibattito pubblico informato”, ripristinare la **fiducia** nella equità dei sistemi fiscali nazionali.

Gli obblighi sono estesi alle **stabili organizzazioni** le quali vengono costituite in uno Stato membro “by an undertaking” stabilito al di fuori dell’Unione europea.

Il contenuto del Report on Income tax information è disciplinato dall’art. 1 della proposta di direttiva, il quale prevede, innanzitutto, che esso deve includere informazioni relative a **tutte le attività** svolte dall’undertaking e dall’ultimate parent undertaking, incluse quelle delle affiliate consolidate nel bilancio con riguardo all’anno fiscale di riferimento.

Leggi anche [Scambio dati fiscali: nuovi obblighi di trasparenza per le multinazionali](#)

Le citate informazioni comprendono:

- (a) una breve descrizione della natura delle attività svolte;
- (b) l’indicazione del numero dei dipendenti;
- (c) l’ammontare dei profitti netti, incluso il turnover realizzato con le parti correlate;
- (d) l’ammontare dei profitti o delle perdite before income tax;
- (e) l’ammontare dell’income tax accrued, il quale è rappresentato dalle spese fiscali correnti “recognised on taxable profits or losses” dell’anno fiscale, sostenute da undertakings e stabili organizzazioni residenti ai fini fiscali nella giurisdizione di riferimento;
- f) l’ammontare delle imposte corrisposte, durante l’anno fiscale di riferimento da parte di undertakings e stabili organizzazioni;
- (g) l’ammontare dei cd. accumulated earnings.

Il Report deve presentare le informazioni, **separatamente con riguardo a ciascuno Stato membro**. I dati rilevati vanno attribuiti a ciascuna giurisdizione sulla base dell’esistenza di una

sede fissa di affari o di una permanent business activity, in grado di determinare un onere fiscale nella citata giurisdizione.

A livello di ciascun gruppo, il Report deve contenere una relazione esplicativa su eventuali material discrepancies tra gli ammontari di cui alle lettere e) e f) suindicate e deve, inoltre, essere pubblicato e reso accessibile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

I dati vanno riportati nella valuta nella quale è stato presentato il bilancio consolidato. Non può essere imposto ai gruppi multinazionali l'obbligo di pubblicare il Report in una valuta diversa da quella in cui è espresso il bilancio.

La direttiva n. 2013/34/UE e gli obblighi contabili delle microimprese

La Commissione europea precisa che le suindicate disposizioni non concernono le **piccole imprese**, i cui obblighi informativi (semplificati) sono disciplinati dalla direttiva n. 2013/34/UE, tenendo conto dell'esigenza di non imporre **oneri sproporzionati** rispetto ai benefici previsti.

La direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, tiene conto del programma per "legiferare meglio" della Commissione e, in particolare, della comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea".

L'obiettivo è di elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa", del giugno 2008, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) e mira ad ancorare il principio cd. "pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione sui requisiti contabili delle cd. microentità, ha rilevato che le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole imprese, invitando la Commissione a procedere ad una loro revisione, la quale ha poi portato all'adozione della direttiva in commento.

La direttiva n. 2013/34/UE si fonda sul principio secondo cui i bilanci d'esercizio non solo forniscono informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle operazioni effettuate e del "governo societario". È necessario che la legislazione contabile dell'UE trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'esigenza delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi informativi. Le sue disposizioni inoltre dovrebbero applicarsi solo nella misura in cui non si pongano in contrasto con le disposizioni sull'informativa di bilancio di alcune tipologie di imprese contenute in altri atti legislativi in vigore, adottati da una o più istituzioni dell'UE.

Secondo la Commissione (nella relazione illustrativa della direttiva n. 2013/34/UE), i bilanci d'esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. Laddove, in casi eccezionali, i bilanci non dovessero fornire tale rappresentazione veritiera e corretta, in virtù dell'applicazione delle disposizioni della direttiva in commento, l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni, mentre gli Stati membri dovrebbero definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in siffatti casi.

Un obiettivo perseguito dalla direttiva n. 2013/34/UE è quello per cui i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'UE. Ciò è espressione del principio cd. "pensare anzitutto in piccolo". Al fine di evitare che sulle piccole imprese gravino oneri amministrativi sproporzionati, agli Stati membri è demandato di prescrivere solo un numero limitato di informazioni, mediante note supplementari rispetto a quelle obbligatorie.

Le cd. **microimprese** (definite all'art. 3 della direttiva in commento) dispongono di **risorse limitate** per rispettare gli obblighi di legge. Quando non sono in vigore norme specifiche, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese, con oneri amministrativi spesso sproporzionati rispetto alle loro ridotte dimensioni. La direttiva n. 2013/34/UE, nel

richiedere agli Stati membri di esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole e medie imprese, richiede tuttavia che queste continuino ad essere soggette alle eventuali prescrizioni nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le operazioni commerciali effettuate e la situazione finanziaria.

Anche la **pubblicità** dei bilanci può essere onerosa per le microimprese. Di conseguenza, si consente agli Stati membri di esentare queste ultime dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne copia su richiesta. In tali casi, quindi, per la tipologia di imprese in questione, non troverebbe applicazione l'obbligo di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'art. 3, paragrafo 5, della direttiva n. 2009/101/CE, intesa a coordinare le garanzie necessarie a proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.